

10.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	229	Disegno di legge di conversione n. 758:	
		(Articolo unico)	211
Commissione di garanzia per l'attuazione dello sciopero nei servizi pubblici es- senziali (Trasmissione di documento) .	229	(Articoli del relativo decreto-legge) ...	212
		(Emendamenti ed articoli aggiuntivi) .	216
Corte dei conti (Trasmissione di docu- mento)	229	Disegno di legge di conversione n. 1042:	
		(Articolo unico)	223
		(Articoli del relativo decreto-legge) ...	224
Disegno di legge di conversione n. 757:		Missioni vevoli nella seduta pomeri- diana del 18 giugno 1996	229
(Articolo unico)	205		
(Articoli del relativo decreto-legge) ...	206	Proposta di modificazione al regolamento	
(Emendamenti)	207	(Annunzio)	229

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

***DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 10 MAGGIO 1996, N. 254, RECANTE DIFFERIMENTO DEL
TERMINE DI APPLICAZIONE STABILITO DALL'ARTICOLO 57,
COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N. 29,
E SUCCESSIVE MODIFICHE, IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE
TEMPORANEA DI MANSIONI SUPERIORI (757)***

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, recante differimento del termine di applicazione stabilito dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 13 novembre 1995, n. 471, 8 gennaio 1996, n. 12, e 12 marzo 1996, n. 117.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il termine di cui al comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, già prorogato al 30 ottobre 1995 dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è ulteriormente differito al 31 luglio 1996.

ARTICOLO 2.

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva, garantendo in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58. »;

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 5 è soppresso il secondo periodo.

ARTICOLO 3.

1. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dal seguente:

«3. Il Centro di formazione e studi - FORMEZ, il cui compito istituzionale è la formazione prevalentemente a favore della pubblica amministrazione, risponde della propria attività al Ministro del bilancio e della programmazione economica che provvede al suo assetto utilizzando le disponibilità iscritte ai capitoli 2559 e 7640 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rubrica n. 10 - Dipartimento della funzione pubblica, destinate al Centro di formazione e studi - FORMEZ, all'uopo versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1996. Sono trasferite al Ministero del bilancio e della programmazione economica le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente norma ».

ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1 - 1. Il comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, è sostituito dal seguente:

« 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di emanazione, in ciascuna amministrazione, di provvedimenti di ridefinizione degli uffici e delle piante organiche di cui agli articoli 30 e 31 ».

1. 1.

Bastianoni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. - 1. Il comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:

« 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di emanazione, in ciascuna amministrazione, dei provvedimenti di ridefinizione degli uffici e delle piante organiche di cui agli articoli 30 e 31 e, comunque, a decorrere dal 31 dicembre 1996 ».

1. 2.

La Commissione.

ART. 2.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: e integrazioni.

2. 5.

Calderisi.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 1 sono soppresse le parole: "sul piano nazionale".

2. 3.

Michielon.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: contrattazione collettiva, aggiungere le seguenti: , garantendone la distribuzione proporzionale tra le diverse rappresentanze sindacali e.

2. 4.

Michielon.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: contrattazione collettiva, garantendo aggiungere le seguenti: dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. 1. *

Boghetta, Strambi.

* N.B. TESTO RIFORMULATO NEL CORSO DELLA SEDUTA.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: è soppeso il secondo con le seguenti: sono soppressi il secondo e il terzo.

2. 2.

Boghetta, Strambi.

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

c-bis) al comma 5, al quarto periodo, le parole « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti « comma 2 ».

2. 6.

La Commissione.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 2.

Boghetta, Strambi.

Al comma 1, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

3. Il Centro di formazione e studi - Formez, il cui compito istituzionale è la formazione prevalentemente a favore della pubblica amministrazione, risponde della propria attività alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica, che provvede al suo assetto,

utilizzando le disponibilità iscritte ai capitoli 2559 e 7640 nello stato di previsione della spesa per l'anno 1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Rubrica 10, Dipartimento della Funzione Pubblica, destinate al Centro di formazione e studi - Formez. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La vigilanza sul Formez è esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento del Bilancio.

3. 6.

La Commissione.

Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

3. 1.

Frattini.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3. 3.

De Luca.

***DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 10 MAGGIO 1996, N. 257, RECANTE DISPOSIZIONI UR-
GENTI SULLE MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO PER LE
ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO
DELLA REPUBBLICA (758)***

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, recante disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 121.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO****ARTICOLO 1.**

1. Al secondo comma dell'articolo 58 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera *d*), della legge 4 agosto 1993, n. 277, e dall'articolo 2, comma 1, lettera *e*), n. 2), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il cognome e nome del candidato preferito ed il contrassegno o i contrassegni relativi e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta ».

2. L'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. - *1.* Il voto si esprime tracciando, con la matita, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato prescelti. Sono vietati altri segni o indicazioni ».

ARTICOLO 2.

1. I manifesti di cui all'articolo 24, primo comma, n. 5), del testo unico

delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *i*), n. 9), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, nonché i manifesti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *d*), n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, devono riportare, in calce, a caratteri ben visibili, l'avvertenza che l'elettore può esprimere un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il nominativo o i nominativi dei candidati, nonché il simbolo o i simboli posti a fianco dei nominativi medesimi.

ARTICOLO 3.

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, recante il regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per la elezione della Camera dei deputati, è abrogato.

2. Le tabelle *B* e *D* allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1994 sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto.

3. La tabella *B* allegata al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituita dalla tabella *C* allegata al presente decreto.

ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA A

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE
DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI NEI COLLEGI UNINOMINALI


<p>IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SOLO SEGNO NEL RETTANGOLO CONTENENTE IL NOMINATIVO DEL CANDIDATO PREFERITO. SONO VIETATI ALTRI SEGNI O INDICAZIONI.</p>	<p>ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI del _____ (nome e cognome) CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE _____</p> <p>COLLEGIO UNINOMINALE _____</p>	<p>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</p>	<p>FIRMA DELLO SCRUTATORE _____</p> <p></p>
--	--	---------------------------------------	---

TABELLA C

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

<p>IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SOLO SEGNO NEL RETTANGOLO CONTENENTE IL NOMINATIVO DEL CANDIDATO PREFERITO. SONO VIETATI ALTRI SEGNI O INDICAZIONI.</p>
<p>ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA del _____ <small>(firma della regione)</small> NOME DELLA REGIONE COLLEGIO N. _____</p>
<p>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</p>
<p>FIRMA DELLO SCRUTATORE</p> <p style="text-align: center;">(Circolo per la firma)</p>

EMENDAMENTI, CON LE ALLEGATE
TABELLE, ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRE-
TO-LEGGE NEL TESTO DELLA COM-
MISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL
GOVERNO

ART. 1.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti nome per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. la scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese ».

1. 1.

Caveri.

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Le affissioni di manifesti politici effettuate fino al 30 aprile 1996 in violazione dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere

sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili, pari, per ciascuna violazione, all'importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di lire ottocentomila. A tali violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, m. 515.

2. 01.

Fontan, Cavaliere, Fontanini,
Dussin, Stucchi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Nel comma 3 dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modifiche le parole: « con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 » sono sostituite con le parole: « con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 ».

2. 02.

La Commissione.

ART. 3.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La tabella G allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituita dalla tabella D allegata al presente decreto.

TABELLA D

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DI UN DEPUTATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SOLO SEGNO NEL RETTANGOLO
CONTENENTE IL NOMINATIVO DEL CANDIDATO PREFERITO.
SONO VIETATI ALTRI SEGNI O INDICAZIONI.
POUR EXPRIMER LE SUFFRAGE COCHEZ LA CASE CONTENANT LE NOM DU
CANDIDAT CHOISI. TOUT AUTRE SIGNE OU INSCRIPTION EST INTERDIT.

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
ELECTION DE LA CHAMBRE DES DEPUTES

(sans dell'elezioni - sans l'elections)

COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA
CIRCOSCRIZIONE UNINOMINALE
DE LA VALLEE D'AOSTE

SCHEDA PER LA VOTAZIONE
BULLETIN DE VOTE

PER LA DATA SOTTOSCRIZIONE - SIGNATURE DU SCRIPTEUR

BOLLO
DELLA SEZIONE
CACHET
DE LA SECTION

3. 1.

Caveri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La tabella G allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituita dalla tabella D allegata al presente decreto.

TABELLA D

MODELLO DELLA SCHEDE DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DI UN DEPUTATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDE

IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SOLO SEGNO NEL RETTANGOLO CONTENENTE IL NOMINATIVO DEL CANDIDATO PREFERITO. SONO VIETATI ALTRI SEGNI O INDICAZIONI.

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(data della elezione)

COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA

SCHEDE PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

DATA
ORA
E LUOGO

Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257 aggiungere il seguente articolo:

ART. 3-bis.

1. Il comma 5 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:

« 5. In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, il Collegio applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquanta milioni ».

2. Il comma 8 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:

« 8. In caso di mancato deposito nel termine previsto dalla dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, da parte dei candidati eletti e non eletti, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro

i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte dei candidati proclamati eletti, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza della carica ».

3. Ai candidati non eletti alle elezioni politiche del 27 e 28 marzo 1994 che non abbiano depositato o che abbiano depositato in ritardo la dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, non si applica la sanzione di cui all'articolo 15, comma 5, della medesima legge.

In caso di mancato deposito, il Collegio regionale di garanzia elettorale diffida a provvedere al deposito entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, applica la sanzione di cui al comma 5 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

3. 01.

Frattini, Boato.

***DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 17 MAGGIO 1996, N. 275, RECANTE MODALITÀ PER
L'EROGAZIONE DI UNA ANTICIPAZIONE SUI CONTRIBUTI PER
IL RIMBORSO DELLE SPESE ELETTORIALI PER LE ELEZIONI
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 21 APRILE 1996 (1042)***

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 275, recante modalità per l'erogazione di una anticipazione sui contributi per il rimborso delle spese elettorali per le elezioni del Senato della Repubblica del 21 aprile 1996.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 136.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Per le elezioni al Senato della Repubblica del 21 aprile 1996 hanno titolo a richiedere l'anticipazione, di cui all'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 266, i presidenti dei gruppi parlamentari ovvero, in alternativa, i rappresentanti legali di partiti o movimenti politici indicati dagli stessi presidenti dei gruppi parlamentari, i cui componenti siano stati eletti nell'ambito di gruppi di candidati ai quali sia stato assegnato, nelle precedenti elezioni dello stesso Senato, il contributo per il rimborso delle spese elettorali previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché — per i candidati non collegati ad alcun gruppo e per i gruppi di candidati non rappresentati in Senato ma che abbiano partecipato alla ripartizione del contributo — i soggetti abilitati alla riscossione indicati nell'atto di presentazione delle candidature. Hanno altresì titolo a richiedere la medesima anticipazione i rappresentanti legali di partiti o movimenti politici, cui siano stati assegnati nelle precedenti elezioni contributi per il rimborso delle spese elettorali o che siano collegati a senatori iscritti al gruppo misto.

2. L'assegnazione dell'anticipazione ai presidenti dei gruppi parlamentari o ai rappresentanti legali di partiti o movimenti politici da essi indicati e ai rappresentanti di partiti collegati a senatori iscritti al gruppo misto avviene in proporzione ai voti conseguiti nelle prece-

denti elezioni dai senatori appartenenti a ciascun gruppo. A tale scopo si provvede suddividendo la metà dell'importo del contributo già erogato per ciascuna regione nelle precedenti elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica — dedotte le anticipazioni di cui al comma 3 — per il totale dei voti conseguiti dai senatori componenti di detti gruppi e moltiplicando il risultato per il numero dei voti ottenuti da ciascun senatore componente del gruppo parlamentare alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'assegnazione dell'anticipazione ai rappresentanti legali di partiti e movimenti politici, a gruppi di candidati o a candidati non collegati ad alcun gruppo, cui siano stati assegnati contributi per il rimborso delle spese elettorali nelle precedenti elezioni del Senato e purché si presentino alle elezioni con il medesimo contrassegno, avviene suddividendo per la metà tali contributi.

4. In nessun caso l'ammontare delle anticipazioni erogate a ciascun soggetto può superare, per ogni regione, la metà del contributo attribuito nelle precedenti elezioni del Senato.

5. L'assegnazione dell'anticipazione avviene in base ad un apposito piano di ripartizione approvato dal Consiglio di Presidenza del Senato.

ARTICOLO 2.

1. Ai fini della erogazione i soggetti indicati nell'articolo 1 devono prestare, al Presidente del Senato della Repubblica, idonea fideiussione, rilasciata da un istituto bancario o assicurativo autorizzato,

per un ammontare pari all'anticipazione richiesta. La predetta fideiussione deve escludere per il fideiussore il beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed avere una durata di almeno sette mesi e comunque fino alla attuazione del piano di ripartizione del contributo per le spese elettorali da parte del Presidente del Senato della Repubblica, in base a quanto previsto dal regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

2. Le somme erogate a titolo di anticipazione sono dedotte da quelle spettanti a titolo di contributo per il rimborso delle spese elettorali all'atto dell'assegnazione di queste ultime.

3. Qualora non vi sia identità tra soggetto percipiente l'anticipazione e sog-

getto titolare del contributo per il rimborso delle spese elettorali, ovvero l'ammontare dell'anticipazione superi quello del contributo per il rimborso delle spese elettorali spettante, la restituzione integrale o parziale dell'anticipazione erogata deve avvenire entro il termine previsto per l'esecuzione dei piani di ripartizione dei contributi per il rimborso delle spese elettorali.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

Missioni vevoli nella seduta pomeridiana del 18 giugno 1996.

Albertini, Burlando, Dini, Pennacchi, Sinisi, Veltroni, Vigneri e Vita.

Annuncio di una proposta di modificazione al regolamento.

In data 13 giugno 1996 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al regolamento d'iniziativa del deputato:

TATARELLA: « Modifica delle norme relative alla pubblicità dei lavori di Giunte, Commissioni ed altri organi collegiali della Camera dei deputati » (doc. II, n. 3).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta per il regolamento.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettera in data 17 giugno 1996, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il conto finanziario della Corte stessa per l'anno finanziario 1995, con allegato il rendiconto sperimen-

talem relativo allo stesso esercizio, redatto ai sensi dell'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con lettera in data 14 giugno 1996, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 23 maggio 1996.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Atti di indirizzo e di controllo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

